Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 — Roma - Venerdì 24 marzo — Numero 70

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. 65; semestre L. 36; trimestre L. 20

All'Estero (Paesi dell'Unione post.): » » 120; » » 80; » » 50

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,60 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . » 0,80 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 50 — nel Regno cent. 60 — all'Estero cent. 90

Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera s) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Leggi e decreti.

Disposizioni diverse.

Foglio delle inserzioni.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 257 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sul bonificamento dell'Agro romano, approvato con R. decreto 10 novembre 1905, n. 647;

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 491, concernente provvedimenti per estendere il bonificamento e la colonizzazione dell'Agro romano;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1919, numero 2405;

Visti gli articoli 25 e 26 della legge 20 agosto 1921, n. 1177, portante provvedimenti per combattere la disoccupazione;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto coi ministri dei lavori pubblici e del lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni degli articoli 20, 21, 22, 24, 25, 28, 29 e 30 del testo unico 10 novembre 1905, n. 647, degli articoli 2, 3, 4, 5, 8 e 13 della legge 17 luglio 1910, n. 491, e quelle dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2297, sono estese ai territori dei comuni di Caorle, Concordia Sagittaria, Fossalta di Portogruaro, Portogruaro, San Michele al Tagliamento,

Cavazuccherina, Ceggia, Grisólera, San Donà di Piave, Torre di Mosto e Chioggia, compresi nei distretti amministrativi di Portogruaro, San Donà di Piave e Chioggia, in provincia di Venezia.

Art. 2

La concessione dei mutui di favore, la quale è limitata ai soli fabbricati rurali, alla costruzione delle reti stradali interne e alle opere di provvista e derivazione dell'acqua potabile, nonchè l'applicazione degli altri benefici di cui agli articoli su indicati, sono subordinate alla condizione che si riferiscano a terreni dei Comuni suddetti in cui si compiano opere di bonificamento agrario che facciano parte di un piano organico di lavori, tendente ad un razionale frazionamento della proprietà.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 5 febbraio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MAURI — MICHELI — BENEDUCE.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

Il numero 258 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sul bonificamento dell'Agro romano, approvato con R. decreto 10 novembre 1905, n. 647;

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 491, concernente provvedimenti per estendere il bonificamento e la colonizzazione nell'Agro romano;

Visto il R. decreto 28 novembre 1919, n. 2405;

Visti gli articoli 25 e 26 della legge 20 agosto 1921, n. 1177, che reca provvedimenti contro la disoccupazione;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto coi ministri dei lavori pubblici e del lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni degli articoli 20, 21, 22, 24, 25, 28, 29 e 30 del testo unico 10 novembre 1905, n. 647, degli articoli 2, 3, 4, 5, 8 e 13 della legge 1910, n. 491, e quelle dell'art. 2 del R. decreto 9 novembre 1919, n. 2297, sono estese alla proprietà dell'Opera nazionale dei combattenti, compresa nel perimetro delle bonifiche idrauliche di 1ª categoria di S. Cataldo in provincia di Lecce.

Con decreto del ministro per l'agricoltura verranno delimitati i confini della detta proprietà.

Art. 2.

La concessione del mutuo di favore è limitata alle sole opere di bonifica agraria, che dovranno essere ultimate in un quinquennio, per avere diritto a fruire degli altri benefici di cui agli articoli di legge sopra citati.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandato a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 febbraio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MAURI — MICHELI — BENEDUCE.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

Il numero 259 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sul bonificamento dell'Agro romano, approvato con R. decreto 10 novembre 1905, n. 647;

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 491, concernente provvedimenti per estendere il bonificamento e la colonizzazione dell'Agro romano;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1919, numero 2405;

Visti gli articoli 25 e 26 della legge 20 agosto 1921, n. 1177, che reca provvedimenti contro la disoccupazione;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto coi ministri dei lavori pubblici e del lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni degli articoli 20, 21, 22, 24, 25, 28, 29 e 30 del testo unico 10 novembre 1905, n. 647, degli articoli 2, 3, 4, 5, 8 e 13 della legge 17 luglio 1910, n. 491, e quelle dell'art. 2 del Regio decreto 9 novembre 1919, n. 2297, sono estese al comprensorio di bonifica del Pantano di Minturno in provincia di Caserta, limitato:

a nord-ovest dalla strada vicinale dell'Irto, dalla vicinale Coppelli, e dalle vicinali Selvotta e Palombaia;

a sud-ovest dal mare Tirreno;

ad est dal Garigliano;

ad ovest dalla vicinale Palombaia e da M. Argento.

Art. 2.

La concessione del mutuo di favore è limitata alle sole opere di bonifica agraria, che dovranno essere ultimate in un quinquennio, per avere diritto a fruire degli altri benefici di cui agli articoli di legge sopra citati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MAURI — MICHELI — BENEDUCE.

Visto, il guardasigilli: : RODINO'.

Il numero 260 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sul bonificamento dell'Agro romano, approvato con R. decreto 10 novembre 1905, n. 647;

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 491, concernente provvedimenti per estendere il bonificamento e la colonizzazione dell'Agro romano;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1919, n. 2405;

Visti gli articoli 25 e 26 della legge 20 agosto 1921, n. 1177, che reca provvedimenti contro la disoccupazione;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto coi ministri dei lavori pubblici e del lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni degli articoli 20, 21, 22, 24, 25, 28, 29 e 30 del testo unico 10 novembre 1905, n. 647, degli articoli 2, 3, 4, 5, 8, e 13 della legge 17 luglio 1910, n. 491 e quelle dell'art. 2 del R. decreto 9 novembre 1919, n. 2297, sono estese ai seguenti territori della provincia di Ferrara soggetti a bonifica idraulica di 1ª categoria:

a) comprensorio del « Consorzio di Argenta, Filo e Longastrino » compresa con la parte iniziata della bonifica di Mantello, situato nel comune di Argenta;

b) comprensorio della « Bonifica agraria di Valle Trebba » compresa « Valle Ponti » riguardante i comuni di Comacchio, Ostellato e Lagosanto;

c) tenuta di « Mesola con Gorino » situata nei comuni di Mesola e Codigoro.

Art. 2.

La concessione dei mutui di favore, la quale è limitata ai soli fabbricati rurali, alla costruzione delle reti stradali interne e alle opere di provvista e derivazione dell'acqua potabile, nonchè l'applicazione degli altri benefici di cui agli articoli suindicati sono subordinate alle condizioni che si riferiscano a terreni dei comprensori sopra indicati in cui si compiano opere di bonificamento agrario che facciano parte di un piano organico di lavori, tendente ad un razionale frazionamento della proprietà.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MAURI — MICHELI — BENEDUCE.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

Il numero 276 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vedute le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778;

Veduto il R. decreto-legge 31 agosto 1921, n. 1269;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, di concerto coi ministri dei lavori pubblici, dell'industria e del commercio, e del lavoro e previdenza sociale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le facoltà demandate ai prefetti del Regno con il R. decreto-legge 28 dicembre 1919, n. 2547, e con il R. decreto-legge 1° dicembre 1921, n. 1653, riguardanti provvedimenti in caso di deficienza o mancanza di energia elettrica, si intendono conferite anche ai commissari generali civili per la Venezia Giulia e la Venezia Tridentina e al commissario civile di Zara, in quanto la legislazione in vigore nelle Provincie annesse ne renda possibile l'attuazione.

Di ogni provvedimento adottato sarà data comunicazione al Ministero dei lavori pubblici, a quello dell'industria e del commercio e al Ministero del lavoro e previdenza sociale.

Art. 2.

Per l'attuazione del presente decreto possono essere consentite le eventuali deroghe, riconosciute necessarie, al divieto del lavoro notturno delle donne e de

fanciulli, tenendo presenti le disposizioni tuttora vigenti nelle nuove Provincie.

Art. 3.

I provvedimenti relativi all'energia per ferrovie, tramvie, miniere o fabbriche di combustibili, sono adottati dal ministro dei lavori pubblici, sentito il parere della seconda sezione del Consiglio superiore delle acque.

Art. 4.

Il presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col ministro dei lavori pubblici, col ministro dell'industria e del commercio, e col ministro del lavoro e previdenza sociale, ha facoltà di nominare commissari regionali autorizzati a promuovere d'intesa con i commissari generali civili e col commissario civile di Zara i provvedimenti previsti ai fini del presente decreto.

I commissari regionali esamineranno le condizioni locali con ampie facoltà ispettive e di controllo su la produzione e sui consumi dell'energia elettrica.

Art. 5.

Le eventuali divergenze nella valutazione dei bisogni dei diversi territori saranno risolute a norma dell'art. 5 del R. decreto-legge 1° dicembre 1921, numero 1653.

Art. 6.

I ricorsi contro i provvedimenti emanati in dipendenza del presente decreto non hanno effetto sospensivo.

Art. 7.

I contravventori alle disposizioni che verranno emanate dai commissari generali civili e commissario civile di Zara, in dipendenza del presente decreto, saranno puniti con l'arresto da uno a sei mesi e con la multa da lire cento a duemila e potranno essere privati di ogni ulteriore fornitura di energia elettrica.

Art. 8.

Per le indennità di requisizione di combustibili esteri si applicherà l'art. 5 del R. decreto-legge 28 dicembre 1919, n. 2547.

Art. 9.

L'accertamento delle spese effettuate per la produzione dell'energia termica, in dipendenza dei provvedimenti emanati in virtù del presente decreto ed il conseguente reparto, saranno devoluti alle Commissioni arbitrali regionali da nominarsi dai commissari generali civili per la Venezia Giulia e la Venezia Tridentina e dal commissario civile per Zara, e composta di tre membri, dei quali uno scelto dall'autorità politica della regione, uno designato, in rappresentanza dei venditori, previa opportuna intesa, dai presidenti delle Camere di commercio di Trieste, Gorizia e Rovigno per la Venezia Giulia, dai presidenti delle Camere di commercio di Rovereto e Bolzano per la Venezia Tridentina e dal presidente della Camera di commercio di Zara per il territorio annesso della Dalmazia.

In caso di mancato accordo, provvederanno alla nomina, sulle designazioni che saranno fatte, i commissari generali civili. Funzionerà da terzo membro e da presidente l'ingegnere capo del dipartimento tecnico o dell'Ufficio lavori pubblici dei Commissariati generali civili o del commissariato civile di Zara.

La Commissione ha sede nella residenza dell'autorità politica provinciale.

La competenza della Commissione si estenderà a tutti i contratti stipulati nel territorio della rispettiva regione.

Per questioni interessanti anche il territorio di altre regioni decide la Commissione arbitrale centrale prevista dall'art. 3 del R. decreto-legge 31 ottobre 1919, n. 2264. In tal caso i due membri, in rappresentanza delle parti contendenti, saranno di volta in volta da queste designati.

Art. 10.

I provvedimenti previsti nel presente decreto, in quanto sono derivati dal R. decreto-legge 1° dicembre 1921, n. 1653, avranno la durata di un anno.

Art. 11.

Il presente decreto andrà in vigore col giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — MICHELI — BENEDUCE — BELOTTI.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 2124. Regio decreto 8 settembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria ed il commercio, la R. scuola popolare operaia per arti e mestieri in Atri, viene riordinata come scuola di 2° grado di tirocinio per arti fabbrili e meccaniche, assumendo la denominazione di « R. Scuola Industriale ».

N. 2125. Regio decreto 23 ottobre 1921, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria ed il commercio, viene modificato l'art. 2 del decreto Luogotenenziale 30 gennaio 1919, n. 372, relativo al R. Istituto nazionale per le industrie tessili in Napoli.

N. 2134. Regio decreto 3 novembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro della istruzione pubblica, il contributo scolastico che il comune di Buggiano deve annualmente versare alla R. tesoreria dello Stato, in applicazione dell'articolo 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 7008,77 col R. decreto 29 gennaio 1914, n. 115, è elevato a L. 7508,77, a decorrere dal 1° gennaio 1921.

N. 2135. Regio decreto 24 luglio 1921, col quale, sulla proposta del ministro della istruzione pubblica, viene fissato in L. 5300,15 il contributo scolastico che il comune di Sale Marasino deve annualmente versare alla R. tesoreria dello Stato, in applicazione dell'articolo 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, a decorrere dal 1° gennaio 1921.

N. 2136. Regio decreto 15 dicembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno presidente del Consiglio dei ministri la « Federazione nazionale tra gli enti incaricati delle onoranze ai caduti in guerra » viene eretta in Ente morale ed approvato lo statuto organico relativo.

N. 184. Regio decreto 29 gennaio 1922, col quale sulla proposta del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, viene istituito in Napoli e con giurisdizione nel territorio della provincia, un Collegio di probiviri per l'industria del vestiario in sostituzione di quello già istituito a norma della legge 15 giugno 1893, n. 295, che non si trovava in condizione di poter funzionare.

N. 196. Regio decreto 19 gennaio 1922, col quale, sulla proposta del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, vengono apportate modificazioni allo statuto del Consorzio fra Cooperative di produzione e lavoro della provincia di Venezia, con sede in Mestre.

N. 215. Regio decreto 19 gennaio 1922, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, vengono assegnate a vari comuni del Mezzogiorno continentale le quote di concorso governativo per gli anni dal 1917 al 1920, per l'integrazione provvisoria delle deficienze di bilancio causate dall'applicazione delle disposizioni sui tributi locali contenute nella legge 15 luglio 1906, n. 383.

N. 217. Regio decreto 2 febbraio 1922, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, il comune di Marcellinara (Catanzaro), è autorizzato ad applicare la tassa bestiame anche ai possessori di un solo animale e senza alcuna esenzione.

N. 240. Regio decreto 5 febbraio 1922, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria e il commercio, vengono apportate modificazioni al vigente statuto organico della Cassa di risparmio di Reggio Emilia.

N. 241. Regio decreto 5 febbraio 1922, col quale sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, si autorizza il cambiamento di denominazione del comune di « Ragusa Inferiore » in quello di « Ragusa Ibla ».

N. 245. Regio decreto 12 febbraio 1922, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Trivero (Novara) di applicare, dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921, la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 2000.

N. 246. Regio decreto 12 febbraio 1922, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Morano sul Po (Alessandria) di applicare, dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921, la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 4000.

N. 247. Regio decreto 12 febbraio 1922, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Como di applicare dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921, la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 4000.

N 248. Regio decreto 2 febbraio 1922, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Acquappesa (Cosenza) di applicare dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921, la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 2000.

N. 249. Regio decreto 2 febbraio 1922, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Cividate al Piano (Bergamo) di applicare, dal 1° gennaio 1920 al 31 dicembre 1921, la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 2000.

N. 250. Regio decreto 2 febbraio 1922, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Arbus (Cagliari) di applicare, dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921, la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 4000.

N. 251. Regio decreto 2 febbraio 1922, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Oleggio Castello (Novara) di applicare dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921, la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 500.

N. 176. Regio decreto 22 gennaio 1922, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Pallanza (Novara) di applicare dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921 la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 4000.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 9 marzo 1922, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Roghudi (Reggio Calabria).

SIRE!

In seguito a gravi dissidi ed a vivi contrasti – degenerati nell'aprile 1921 persino in deplorevoli atti di violenza – fra i consiglieri appartenenti alla frazione Gorio del comune di Roghudi e quelli del centro, il sindaco e due assessori appartenenti alla frazione stessa, rassegnarono le dimissioni dalla carica di consiglieri.

Poichè, d'allora, la rappresentanza elettiva non ha più funzionato di fatto, tanto che andò deserta la convocazione del Consiglio comunale indetta, per provvedere alla sostituzione dei dimissionari, dal commissario, che il prefetto dovette inviare sul posto per le funzioni di ufficiale del Governo, si rende necessario far luogo allo scioglimento del Consiglio comunale predetto, con la conseguente nomina di un R. commissario.

Al che, su conforme parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 24 febbraio scorso, provvede lo schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Roghudi, in provincia di Reggio Calabria, è sciolto

Art. 2

Il sig. cav. Domenico Zuccalà, è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 16 febbraio 1922, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Colle Sannita (Benevento).

SIRE!

In seguito al risultato delle ultime elezioni politiche, si manifestarono gravi dissensi nel seno della rappresentaza comunale di Colle Sannita da determinare le dimissioni di 12 consiglieri sui 20 assegnati per legge al Comune.

Avendo i dimissionari persistito nel loro proposito, nonostante i tentativi fatti dall'autorità politica, per comporre il dissidio, e poichè – data la speciale condizione di cose creatasi – non è opportuno indire, a norma di legge, le elezioni suppletive, mentre – d'altra parte – urge procedere alla sistemazione delle finanze comunali, si rende necessario far luogo allo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario.

Al che provvede su conforme parere resodal Consiglio di Stato in adunanza del 3 febbraio scorso, lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Colle Sannita in provincia di Benevento, è sciolto.

Art. 2.

Il signor rag. Gennaro Cioffi è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1922

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 2 gennaio 1922 sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Sarno (Salerno).

SIRE,

Da tempo l'Amministrazione del comune di Sarno non funziona regolarmente. Un'inchiesta disposta nel settembre scorso ha posto in rilievo numerose colpe e deficienze a carico degli amministratori in tutti i rami dei pubblici servizi.

Si è infatti abusato delle deliberazioni d'urgenza della Giunta municipale con pregiudizio delle attribuzioni deliberative del Consiglio comunale, gli uffici sono disordinati, le carte e scritturazioni contabili delle leggi prescritte sono incomplete e bene spesso mancanti, il personale municipale, esuberante e costoso, assorbe la quasi totalità delle entrate del Comune, e l'azione degli amministratori nei riguardi di esso si è dimostrata partigiana ed illegale.

Altre e gravi responsabilità sono state rilevate nella gestione dell'Annona, e del dazio consumo; nell'applicazione delle tasse ed imposte comunali, nella formazione del bilancio 1921 ed in altri servizi.

La situazione finanziaria del Comune è gravissima, i pubblici servizi (igiene, viabilità, acqua potabile, illuminazione, cimitero, ecc.) presentano notevoli deficienze ed il Comune manca dei mezzi necessari per fronteggiarli, nè sa avviare i provvedimenti opportuni per eliminare gli inconvenienti rilevanti.

Per converso si affrontano liti temerarie, si compiono abusi e gli amministratori sono azionisti di una Banca locale che ha rapporti di affari con l'Ente.

Contestati tali ed altri numerosi addebiti agli amministratori, ha controdedotto la Giunta municipale, ma le repliche e le giustificazioni presentate non sono tali da escludere ed oppugnare efficacemente le accuse.

Recentemente un commissario inviato sul posto dal prefetto per verificare il funzionamento degli uffici comunali ha constatato che non si era adottato alcun provvedimento atto ad eliminare le irregolarità riferite.

E poichè gli abusi degli amministratori hanno inoltre provocato vivo malcontento nella popolazione e vi è fondato timore che l'ordine pubblico possa essere turbato, si rende indispensabile ed urgente lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un R. commissario che provveda a dare all'azienda un più organico assetto.

A ciò su conforme parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza del 21 corrente, provvede l'unito schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Art 1.

Il Consiglio comunale di Sarno, in provincia di Salerno, è sciolto

Art 2.

Il sig. cav. dott. Ottavio Roseti è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Veduti i decreti Luogotenenziali 7 gennaio 1917, n. 35, 22 febbraio 1917, n. 261, 5 agosto 1917, n. 1215 e 24 febbraio 1918, numero 284 concernenti provvedimenti per i combustibili nazionali;

Visto il Regio decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1605, in cui all'art. 7 è stabilito che il Ministero di agricoltnra ha facoltà di mantenere le requisizioni di miniere di combustibili, già disposte coi sopracitati decreti Luogotenenziali, quando lo ritenga indispensabile all'estensione delle ricerche di olii minerali;

Visto il decreto 21 marzo 1918 del Commissariato generale per i combustibili nazionali con cui venivano requisite sino a sei mesi dopo la pubblicazione della pace le quattro miniere di petrolio nelle regioni denominate Ripi, Le Petroglie, Porrone e Colle Cerasa in comune di Ripi, circondario di Frosinone, provincia di Roma, concesse ai signori avvocato Andrea Chiari e principe Colonna Prospero;

Visto il decreto Ministeriale 25 aprile 1921, col quale era dichiarata prorogata la requisizione di cui sopra a norma e per gli effetti di cui all'art. 4 del decreto Luogotenenziale 2 marzo 1919, n. 342;

Ritenuto indispensabile, ai fini della ulteriore estensione delle ricerche di olii minerali iniziate nella zona petrolifera predetta, di mantenere la requisizione ordinata col predetto decreto:

DECRETA:

Sempre restando impregiudicata la decisione sulla decadenza della predetta concessione, la requisizione delle quattro miniere di petrolio sopra indicate è mantenuta in vigore agli effetti dell'art. 7 del R. decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1605.

Roma, 16 febbraio 1922.

Il ministro
MAURI.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Visto l'art. 7 del decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1605;

DECRETA:

Art. 1.

L'avocazione allo Stato, disposta col decreto Luogotenenziale 24 febbraio 1918, n. 284, dei giacimenti lignitiferi:

a) di Quarata (Arezzo);

b) del bacino del medio Ombrone (Grosseto), limitatamente al territorio del comune di Campagnatico,

è mantenuta in vigore perchè indispensabile ai fini della liquidazione.

Art. 2.

Restano tuttavia in piena disponibilità dell'Amministrazione le costruzioni e gli impianti da essa eseguiti su terreni già avocati allo Stato.

Restano parimenti ferme ed efficaci le convenzioni e i provvedimenti già stipulati o emanati fino a tutto il giorno 25 novembre 1921, per la sistemazione e il regolamento giuridico dei giacimenti avocati allo Stato.

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 16 febbraio 1922.

Il ministro
MAURI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DEL TESORO

Numeri delle 3360 obbligazioni del **debito redimibile 3,50 % netto**, create con la legge 24 dicembre 1908, n. 731, ed emesse in virtù del R. decreto 25 aprile 1909, n. 206, state sorteggiate nella 12ª estrazione seguita in Roma il giorno 10 febbraio 1922 per l'ammortamento al 1° aprile 1922.

dal	al	dal	al	dal	al
641	680	2001	2040	3321	3360
3361	3400	5681	5720	6001	6040
7881	7920	9361	9400	11081	11120
12441	12480	15761	15800	19881	19920
20961	21000	24001	24040	25161	25200
31001	31040	32921	32960	38241	38280
48321	48360	52241	52280	56761	56800
60321	60360	64641	64680	66161	66200
73761	73800	78801	78840	81481	81520
81641	81680	82361	82400	87641	87680
97881	97920	102561	102600	102841	102880
104201	104240	109641	109680	110401	110440
114721	114760	115801	115840	116681	116720
117321	117360	126441	126480	130441	130480
133481	133520	136561	136600	142161	142200
144761	144800	148481	148520	153481	153520
154761	154800	157281	157320	157921	157960
158601	158640	163081	163120	163801	163840
169721	169760	171241	171280	171961	172000
177201	177240	181481	181520	187121	187160
190121	190160	190241	190280	190521	190560
193641	193680	200801	200840	204041	204080
206761	206800	224001	224040	228081	228120
234201	234240	238881	238920	241281	241320
242321	242360	246961	247000	251121	251160

254641	254680	256601	256640	257961	258000
258561	258600	260801	260840	265081	265120
275481	275520	279361	279400	281241	281280

Le suddette obbligazioni estratte cessano di fruttare interessi con tutto marzo 1922; ed il rimborso del relativo capitale nominale di L. 500 ciascuna verrà effettuato dal 1° aprile 1922, contro restituzione delle obbligazioni stesse munite delle seguenti cedole semestrali, non più pagabili in conto interessi:

dal n. 27 scadenza 1° ottobre 1922
al n. 50 id. 1° aprile 1934

Nel Regno e Colonie: con mandati esigibili presso le Sezioni di R. Tesoreria e presso la R. Tesoreria Coloniale, che saranno emessi da questa Direzione generale, in seguito a regolare domanda su carta bollata da L. 1, da presentarsi o direttamente a questa Direzione generale stessa o a mezzo delle Intendenze di finanza, e per le Colonie a mezzo delle Delegazioni del Tesoro coesistenti colle locali Sezioni di R. Tesoreria per Tripoli, Bengasi e Asmara e dell'Ufficio Controllo addetto alla R. Tesoreria Coloniale per Mogadiscio.

Per l'estero: a Parigi e Londra.

Roma, 10 febbraio 1922.

Il direttore capo di divisione
BORGIA
Il direttore generale
GARBAZZI

AVVERTENZA

(Art. 159 del regolamento annesso al R decreto 19 febbraio 1911 n. 298).

La decorrenza degli interessi sulle obbligazioni sorteggiate cessa col semestre in cui ha luogo l'estrazione, e il rimborso del capitale corrispondente è eseguibile col giorno primo del semestre successivo.

Le cedole di scadenza posteriore al sorteggio potranno tuttavia essere pagate, al netto, all'esibitore non oltre la capienza del capitale della obbligazione sorteggiata; salvo all'Amministrazione di trattenerne l'importo sul capitale stesso.

Analogamente, qualora alle obbligazioni sorteggiate, prodotte per il rimborso, non siano unite tutte le cedole relative alle scadenze posteriori al semestre in cui abbia avuto luogo la estrazione, l'importo di tali cedole, al netto, viene trattenuto sul capitale da rimborsare.

MINISTERO delle poste e dei telegrafi

Disposizioni nel personale dipendente:

Con R. decreto dell'11 dicembre 1921:

Guetta Lina, ufficiale telefonica a L. 4100+1000, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 7 novembre 1921.

Con R. decreto del 18 novembre 1921:

Leverone Adelina, ufficiale telefonica a L. 4100, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 1° dicembre 1921.

Canepa Laura, ufficiale telefonica a L. 4100, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 1° dicembre 1921.

Dacarro Rosa, ufficiale telefonica a L. 4300+1200, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 1° dicembre 1921.

Scaglione Maria, ufficiale telefonica a L. 4100+800, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 26 novembre 1921.

Con decreto Ministeriale del 29 dicembre 1921:

Lapi Elisa, ufficiale telefonica a L. 4100, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 1° dicembre 1921.

Carnevali Metella, ufficiale telefonica a L. 4100, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 1° dicembre 1921.

Con R. decreto del 5 gennaio 1922:

Messina Anita, nata Rigoni, ufficiale telefonica a L. 4100+800, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 1° dicembre 1921.

Feligioni Fligenia, ufficiale telefonica a L. 3500, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 1° dicembre 1921.

Albino Albino, ufficiale telefonico a L. 3500, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamato in attività di servizio dal 1° dicembre 1921.

MINISTERO delle poste e dei telegrafi

AVVISO

Il giorno 21 corrente in Ortignano e Raggiolo, provincia di Arezzo, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica in ciascuna di dette località con orario limitato di giorno.

Ministero per l'industria e il commercio

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 22 marzo 1922.
(Art. 39 del Codice di commercio).

	Media		Media
Parigi	177 07	Dinari	—
Londra	86 12	Corone jugoslave	—
Svizzera	382 50	Belgio	166 —
Spagna	305 50	Olanda	7 45
Berlino	6 55	Pesos oro	16 37
Vienna	0 275	Pesos carta	7 20
Praga	34 —	New York	19 625

Oro . . . . . . 378 67.

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3,50 % netto (1906)	72 45	—
3,50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	76 94	—

Il direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente.*